

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione

UDIENZA 25.1.2023

Il Presidente di Sezione,

visto l'art 127 cpc il quale consente a decorrere dall'1.1.2023 la trattazione delle cause pendenti davanti al Tribunale, alla Corte di Appello e alla Corte di Cassazione mediante collegamenti audiovisivi a distanza ovvero mediante il deposito di note di trattazione scritta secondo le modalità indicate negli artt 127 bis e ter cpc;

considerato che gli uffici della Corte non sono dotati di strumenti informatici adeguati per lo svolgimento delle cause mediante collegamenti audiovisivi;

ritenuto che le cause che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice possono essere sostituite mediante il deposito di note scritte di trattazione ai sensi dell'art 127 ter cpc il quale così recita:

L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.

Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità.

Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.

Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

DISPONE

la sostituzione dell'udienza collegiale fissata per il giorno 25.1.2023 mediante il deposito telematico di note di trattazione scritte (salvo che non sia stata già fissata udienza in presenza)

Assegna

- termine perentorio fino alle ore **9.30 del giorno 25.1.2023** per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

Avverte

- il mancato deposito di note scritte comporterà l'assegnazione di un nuovo termine e il mancato deposito delle note di trattazione nel nuovo termine determinerà la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo;
- l'udienza per il giuramento del CTU è sostituita dalla dichiarazione di accettazione dell'incarico di giuramento *di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate* sottoscritta dal CTU con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico il giorno prima dell'udienza entro le ore 12.00;
- entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note di trattazione scritta il collegio provvederà al deposito telematico del provvedimento reso fuori udienza con il quale decide le istanze e le richieste delle parti e assume i provvedimenti per la prosecuzione della causa; il provvedimento sarà comunicato tempestivamente ai difensori a mezzo pec e da quella data decorreranno i termini di cui all'art 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e per le repliche;
- le cause fissate per la precisazione delle conclusioni, tenuto anche conto dell'attuale scopertura d'organico, saranno assegnate in decisione in numero compatibile con il carico di lavoro di ciascun consigliere nel rispetto dei criteri di priorità indicati nel programma di gestione;
- la lettura del dispositivo in aula per le cause soggette al rito del lavoro fissate per la discussione sarà sostituita dal deposito telematico del dispositivo nello stesso giorno fissato per l'udienza; analogamente, la lettura del dispositivo e della motivazione contestuale ex art 281 sexies cpc sarà sostituita dal deposito telematico della sentenza nello stesso giorno dell'udienza;

Avvisa

- le parti che possono presentare istanza “motivata” di trattazione in presenza entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; l'istanza sarà decisa nei cinque giorni successivi; in caso di istanza congiunta si provvederà in conformità. L'accoglimento dell'istanza di trattazione in presenza potrà comportare per ragioni organizzative l'eventuale differimento dell'udienza ad altra data.

Manda alla cancelleria:

per la comunicazione del presente decreto al COA di Catanzaro e la pubblicazione sul sito web della Corte;

per la comunicazione del presente decreto alle parti a mezzo pec e ai CTU (unitamente al modello del giuramento telematico);

per l'annotazione nel registro informatico dell'evento con la dicitura “decreto di trattazione scritta”.

Catanzaro, 19.12.2022

Il Presidente
Dott.ssa Carmela Ruberto